



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Provincia di Lecce

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c.

Comune di Lecce

protocollo@pec.comune.lecce.it

SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto

sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 S.r.l. D.Lgs n. 152/2006. (PAUR) ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto "agrofotovoltaico" denominato "FV-Salonna", della potenza di 2.800,00 kW in AC e 3.804,84 kWp in DC, ricadente all'interno del territorio comunale di Lecce, località Salonna, con opere di connessione ricadenti in parte anche nel Comune di Surbo (LE).

Conferenza di Servizi del 16.12.2025

Con nota prot. n. 011734 del 09.12.2021 la Provincia di Lecce ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, chiedendo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata.

Con nota prot. n. AOO_145/11734 del 09.12.2021, questa Sezione ha richiesto chiarimenti ed integrazioni agli atti.

Con nota prot. n. AOO_145/8552 del 13.10.2022, questa Sezione ha confermato il parere non favorevole per l'intervento espresso, in sede di Verifica a Via, con nota prot. n. AOO_145_7658 del 16.10.2020.

Con nota prot. n. 049368 del 26.11.2025 la Provincia di Lecce ha comunicato di aver pubblicato documentazione aggiornata in seguito alla seduta della CdS del 29.04.2025 e ha fissato nuova CdS per il giorno 16.12.2025.

Tutta la documentazione è resa disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_solaer_fv_salonna.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it; g.ferri@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 1 di 7

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0706755/2025 del 15/12/2025	
AOO_RP - Classe: 12.12	
Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri	

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.52713 del 16-12-2025 - Arrivo




(RISCONTRO CONTRODEDUZIONI AL VERBALE DEL 29.04.2025)

Con nota del 08.09.2025 il proponente ha fornito riscontri per superare le perplessità emerse in sede di CdS.

In merito alla **conformità agrovoltica (Linee Guida Ministeriali)** i rilievi espressi hanno riguardato i seguenti aspetti:

- **percentuale di superficie agricola:** il rapporto tra superficie agricola e l'area totale dell'intervento risultava essere del **67%**, inferiore al **70% minimo** richiesto dalle Linee Guida (par. 2.3: $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$. Il dubbio riguardava l'esclusione delle aree coltivate esterne alla recinzione dal calcolo di S_{tot} .
- **coltivazione sottostante:** la scelta di un impianto di "Tipo 2" senza previsione di coltivazione sotto i moduli, nonostante l'altezza (3,50 m) fosse idonea.

Il Proponente ha accolto i rilievi emersi e ha introdotto un miglioramento tecnologico con moduli più performanti al fine di ridurre l'impronta al suolo. Rispetto al nuovo assetto strutturale, ha destinato parte dell'area al di sotto dei moduli alla coltivazione. Per tentare di dimostrare il raggiungimento dei parametri richiesti dalle Linee Guida Ministeriali, il Proponente ha autonomamente introdotto una nuova e non contemplata denominazione: **"interfilare di tipo 2 di sotto-tipologia 2", una distinzione che non trova riscontro nelle Linee Guida ufficiali (fig.1).**






Fig. 1. Y49TDS2_DocumentazioneSpecialistica_08. Scheda di verifica Linee Guida Ministeriali. Dettagli.

(LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI DEL MiTE)

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE (giugno 2022) definiscono *“Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”*.

Le Linee Guida partono dall’assunto che l’attività agricola non sia un mero elemento accessorio da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l’impianto proposto, ma un elemento qualificante per la redditività agricola e l’efficienza aziendale. Infatti, esse affermano:

“Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività. L’autoconsumo dell’energia prodotta tramite l’impianto agrivoltaico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale. Lo stesso PNRR prevede che la misura di investimento dedicata allo sviluppo degli impianti agrivoltaici contribuisca alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica delle aziende coinvolte. L’investimento previsto dal PNRR si pone infatti il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche



ambientali. Identificare un obiettivo minimo di autoconsumo per l'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico va nel senso di favorire quanto suddetto in ottica premiale."

Con riferimento alle caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici:

"Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:

- *REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*
- *REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;*
- *REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;*
- *REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;*
- *REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*

Si ritiene dunque che:

"Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato" e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche."

Per quanto riguarda il **Requisito A**, ed in particolare il Requisito A.1, *"Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021). Pertanto, si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, S_{tot}) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)."*

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Il proponente afferma che la superficie coltivabile sarebbe pari almeno al 73,34%:

"Area destinata alla produzione agricola produttiva suddivisa in due quote:

1. *area coltivata tra le file dei moduli e al di sotto delle strutture utilizzabile ai fini agricoli,*



destinata prevalentemente all'uliveto superintensivo, calcolata al netto dell'impronta al suolo delle strutture con una inclinazione dei moduli a 55° (S_N):

$$S_{agr. A} = Area_2 - S_N = 3,3789 \text{ ha}$$

2. area agricola interna alla recinzione non compresa in quella al punto 1 e calcolata al netto delle aree destinate alle opere accessorie costituite dalla viabilità interna impianto e dall'ingombro delle cabine prefabbricate (S_{Acc}):

$$S_{agr. B} = Area_1 - S_{Acc} = 1,0535 \text{ ha}$$

$$S_{agricola \text{ tot}} = S_{agr. A} + S_{agr. B} = 4,4324 \text{ ha}$$

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

$$S_{agricola} = 73,34\% \text{ della } S_{tot}$$

Si ritiene che il valore ipotizzato di $S_{agricola} = 0,7334$ non sia coerente con la superficie reale da adibire a coltivazione agricola, perché il rapporto tra area potenzialmente utilizzabile e area disponibile (escludendo l'area occupata al di sotto della proiezione dei pannelli e l'area *agricola interna alla recinzione...*) porterebbe ad un valore pari a 0,57 (dato dal rapporto tra 6,42 e 11,20), inferiore a 0,7.

In definitiva il calcolo condotto dal proponente che conduce al valore di $S_{agricola} = 0,7334$ è viziato dall'errata inclusione di superfici non computabili ai fini della verifica del requisito del $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$.

Infatti, con riferimento al **Requisito C** ("l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra") l'impianto entra a pieno titolo nel **Tipo 2**) che comporta solo un uso combinato del suolo, non una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola, proprio in virtù della scarsa altezza minima dei moduli rispetto al terreno e della impossibilità di coltivare al di sotto degli stessi.

La verifica su questa categoria dipende dal valore della soglia minima in termini di altezza per garantire la "continuità" agro-pastorale al disotto dei pannelli che è fissata considerando "l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media (delle minime) dei moduli su strutture mobili" pari a:

- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

L'analisi effettuata conferma che l'impianto "FV-Salonna" corrisponde perfettamente alla tipologia Tipo 2 delle Linee Guida Ministeriali, il che esclude l'uso colturale al di sotto dei moduli poiché l'altezza media riveniente da: $(0,63+2,67) \text{ m}/2 = 1,65 \text{ m}$ è insufficiente rispetto al requisito minimo di 2,10 m richiesto per l'attività colturale e consente esclusivamente l'esercizio dell'attività zootecnica.

Inoltre nella documentazione trasmessa non risulta alcun nominativo dell'azienda agricola conduttrice né la presentazione di un contratto vincolante che garantisca l'effettiva conduzione agricola delle aree.



Pertanto la natura agro-voltaica del progetto che sottrarrebbe lo stesso alle considerazioni paesaggistiche relative allo snaturamento dell'area si risolve nell'unico evidente rapporto di correlazione **tra i due impianti**, agricolo e fotovoltaico, di **tipo spaziale**, legato alla compresenza alternata per fasce sui medesimi terreni.

L'impianto **agro-voltaico**, in cui la seconda componente implica non solo trasformazione del paesaggio come accade in agricoltura, ma artificializzazione e frammentazione della matrice agricola, si configura solo come un detrattore della qualità paesaggistica, tanto che è necessario prevedere apposite misure di mitigazione quali la siepe arborea perimetrale.

Non emerge alcuna dimostrazione di un rapporto di **stretta e concreta funzionalità progettuale** che giustifichi la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella stessa area. Questa configurazione mista non risolve il contrasto di fondo con i criteri localizzativi del PPTR; la scelta di impiantare moduli fotovoltaici su suolo agricolo in un contesto di paesaggio rurale che conserva forti valori identitari si pone in **diretta contraddizione** con gli obiettivi di tutela e valorizzazione.

In sintesi, il proponente inverte l'intenzione del legislatore: invece di asservire la produzione energetica all'attività agricola principale, realizza un impianto di produzione energetica non funzionale alle attività agricole, le quali risultano residuali, vanificando sostanzialmente gli obiettivi fissati dalle Linee Guida Ministeriali.

(COMPATIBILITÀ CON IL D.L. n.175/2025)

In merito alle controdeduzioni alla nota prot. n 8552/2022 trasmesse con nota del 31.10.2022, in particolare "all'idoneità dell'area", si precisa che alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal **Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175**, recante "Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee", che ha modificato il D.Lgs. 190/2024 e abrogato l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, si osserva che l'articolo 2, co. 1, del citato Decreto interviene sulla definizione di "**impianto agrivoltaico**" (lett. c) e sulle disposizioni relative alle "**Aree idonee su terraferma**" (lett. h), stabilendo che l'installazione di impianti che preservino la continuità delle attività colturali tramite moduli elevati da terra è "**sempre consentita**" in zona agricola (co. 2). Tale previsione sottrae di fatto questa specifica tipologia alle restrizioni localizzative previste invece per il fotovoltaico standard a terra, la cui installazione in zona agricola rimane circoscritta esclusivamente ad alcune delle aree idonee elencate all'**Art. 11-bis** ("Aree idonee su terraferma"), co. 1, del D.Lgs. 190/2024 (come introdotto dall'art. 2 del D.L. 175/2025).

Tuttavia, fermo restando la previsione normativa secondo cui l'installazione è "**sempre consentita**", la stessa agisce sul piano dell'ammissibilità localizzativa generale, senza introdurre alcuna deroga automatica alle procedure di tutela paesaggistica previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). **Tale ammissibilità ex lege non equivale, dunque, a una certificazione di idoneità paesaggistica concreta per lo**



specifico progetto, né esime l'intervento dalla necessaria verifica di conformità con il PPTR.

Infatti, la norma circoscrive le cosiddette "aree idonee" da individuarsi con legge regionale ai sensi dell'art. 2 co. 3, escludendo di fatto le aree che ancorché agricole, siano in contrasto con le norme di attuazione dei Piani paesaggistici, co. 4 lett. m.

Nel caso pugliese, il PPTR è vigente e applicabile nei termini di tutela anche prima dell'adozione della Legge regionale di cui sopra e pertanto, ai sensi delle NTA del PPTR, con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio (art 89 co.1 lett.b2), quali l'impianto in esame, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'Ambito.

Nello specifico, l'intervento, già valutato con nota n. 8552/2022, in base alle Normativa d'Uso della Sezione C2 della Scheda d'Ambito del "Tavoliere Salentino", non ha conseguito la compatibilità paesaggistica e non ha raggiunto il bilanciamento tra l'introduzione dell'infrastruttura e la conservazione dei valori identitari rurali e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche.

In conclusione, le integrazioni proposte **non superano il diniego** espresso con la precedente nota n. 8552/2022; anzi, **rafforzano la negatività del giudizio** per la persistente **mancata rispondenza** ai criteri di calcolo e ai principi fondamentali delle Linee Guida Ministeriali, per l'insufficienza del Piano Culturale privo di un contratto vincolante con azienda agricola qualificata, e, soprattutto, per il **permanente contrasto con le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).**

Si conferma il parere negativo.

La Funzionaria EQ

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo LASORELLA